

DECISIONE (UE) 2015/433 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 dicembre 2014
relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 bis,

Considerando quanto segue:

- (1) Mediante l'istituzione di un Comitato etico della Banca centrale europea (di seguito, «il Comitato etico»), il Consiglio direttivo mira a rafforzare le norme etiche esistenti ed a consolidare ulteriormente la governance interna della Banca centrale europea (BCE), del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
- (2) La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi di governance interna e sulle norme etiche è cresciuta nel corso degli ultimi anni. A seguito dell'istituzione dell'MVU, le questioni di governance hanno assunto una maggior importanza per la BCE. L'accresciuto livello di consapevolezza e di controllo da parte del pubblico impone alla BCE di disporre di norme etiche aderenti agli standard più avanzati, e di osservarle strettamente, al fine di salvaguardare la propria integrità ed evitare rischi reputazionali.
- (3) Le norme etiche per i componenti degli organi coinvolti nei processi decisionali della BCE (di seguito, «i destinatari») dovrebbero fondarsi sugli stessi principi applicati al personale della BCE, e dovrebbero essere commisurate alle rispettive responsabilità dei destinatari. Le varie norme che formano il quadro di riferimento etico della BCE, ossia il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo ⁽²⁾, il Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo ⁽³⁾, il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza e le norme sul personale della BCE, dovrebbero pertanto essere interpretate in maniera coerente.
- (4) Le norme etiche devono essere supportate da controlli ben funzionanti, sistemi e procedure di segnalazione per ricevere un'adeguata e coerente attuazione, in cui il Comitato etico è chiamato a svolgere un ruolo centrale.
- (5) Al fine di assicurare un'efficace interazione tra gli aspetti delle norme etiche relativi principalmente all'attuazione operativa e quelli relativi principalmente ad aspetti istituzionali e legati al quadro di riferimento, almeno uno dei membri del Comitato di audit della BCE (di seguito «il Comitato di audit») dovrebbe far parte anche del Comitato etico.
- (6) Il Comitato etico dovrebbe includere un membro esterno del Comitato di audit. I membri esterni del Comitato di audit sono scelti tra alti funzionari che abbiano maturato esperienza in attività di banca centrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e composizione

1. È istituito il Comitato etico.
2. Il Comitato etico è composto da tre membri esterni, di cui almeno uno è un componente esterno del Comitato di audit.
3. I membri del Comitato etico sono persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri, che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano una conoscenza completa degli obiettivi, dei compiti e della governance della BCE, del SEBC, dell'Eurosistema e dell'MVU. Non possono far parte del personale in servizio della BCE o essere componenti in carica di organi coinvolti nei processi decisionali della BCE, delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti, come definite nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 104 del 23.4.2010, pag. 8.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

